



FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

00196 ROMA - VIALE TIZIANO, 74 - Tel.06/36858554 - Fax-06/23326645

www.fihp.org / e-mail – gs@fihp.org

COMUNICATO UFFICIALE N. 20

Roma, 19 dicembre2012

GIUDICE UNICO NAZIONALE HOCKEY PISTA ANNO SPORTIVO 2012/2013

IL GIUDICE UNICO NAZIONALE

- VISTI** lo Statuto ed i Regolamento di Giustizia e Disciplina F.I.H.P.;
- A SCIOGLIMENTO** della riserva di cui al C.U. n. 17 del 06/12 u.s. e dopo aver esaminato l'esatto svolgersi cronologico degli avvenimenti anche sulla scorta di approfondimenti di fatti di cui non era a conoscenza al momento dell'estensione del provvedimento summenzionato;
- CONSIDERATO** infatti che a seguito di indagine conoscitiva fra le Società interessate era emersa la volontà di giocare le partite a Pordenone (come del resto, già avvenuto nel campionato precedente) e che il Consiglio Federale F.I.H.P., con delibera n. 74 del 27/07/2012, aveva ammesso la Società RHC VILLACH al Campionato Italiano di serie B senza però dare precisazioni sull'ubicazione del campo di gara;
- RILEVATO** che in una successiva riunione programmatica della Lega Nazionale Hockey Pista, tenutasi a Bologna l'8 settembre, veniva ribadita la scelta di disputare le partite casalinghe della Società VILLACH presso l'impianto di Pordenone;
- CONSIDERATO** che il Consiglio Federale, con successiva delibera n. 107 dell' 11/11/2012 ed ad integrazione di quella precedente n. 74, autorizzava la Società VILLACH a disputare le proprie gare interne sul campo di gara situato a Villach, in territorio austriaco, dando mandato agli organi competenti di darne opportuna comunicazione agli interessati;
- RILEVATO** però che solo con mail del 21 novembre (cioè 4 gg dopo la disputa dell'incontro de quo) la FIHP comunicava agli interessati il contenuto della delibera n. 74 del C.F.;
- ATTESO** che da quanto sopraesposto non appare censurabile il comportamento della Società Bassano, che si è recata a Pordenone per disputare l'incontro convinta che quello fosse il campo di gara designato e che quindi non appare più passibile di sanzione;

DELIBERA

Di annullare, in via equitativa, il proprio C.U. 12 nella parte in cui viene inflitta alla Società ASD H. BASSANO l'ammenda di € 250,00.

F.to Il Giudice Unico Nazionale Hockey Pista
Dott. Marcello Bicini